



COPIA

Deliberazione n° 5

Comune di Orsago

(Provincia di Treviso)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO "ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF" ANNO 2016.

L'anno duemilasedici (2016), addì diciannove (19) del mese di aprile (4) alle ore 19.00 per **determinazione del Sindaco**, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

		Presenti	Assenti	
1)	COLLOT Fabio	Sindaco	X	
2)	MINET Franco	Consigliere	X	
3)	MICHELON Luigi	Consigliere	X	
4)	BIZ Stefano	Consigliere	X	
5)	BIZ Francesca	Consigliere	X	
6)	CASAGRANDE Pietro	Consigliere	X	
7)	MICHIELIN Sara	Consigliere	X	
8)	MODOLO Giuseppe	Consigliere	X	
9)	VENDRAME Marco	Consigliere	X	
10)	ZANCHETTIN Paola	Consigliere	X	
11)	BENEDET Silvia	Consigliere	X	
12)	BRAGAGGIA Felice	Consigliere	X	
13)	SCARABELLOTTO Giuseppe	Consigliere	X	
		13	0	

Partecipa alla seduta il sig.FONTAN ROLANDO, Segretario Comunale.

Il Sig. COLLOT Fabio, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Sigg.iMICHIELIN Sara.....VENDRAME Marco.....SCARABELLOTTO Giuseppe..... invita il Consiglio a discutere e deliberare sull' oggetto sopraindicato, compreso nell' odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 142, della legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) che consente ai comuni di adottare, con regolamento, la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.;

Atteso che l'art. 1 comma 26 della L. 208/2015 stabilisce che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuite alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Visto in proposito lo schema di regolamento, composto da n° 9 articoli, predisposto dall'ufficio Tributi;

Ritenuto di confermare, per l'anno 2016 l'aliquota addizionale comunale I.R.P.E.F. nella misura dello 0,8%, calcolando l'importo sugli imponibili IRPEF 2013 (ultimo dato trasmesso dal Ministero dell'Interno), ridotto prudenzialmente di circa € 22.000, tenuto conto della possibile contrazione degli imponibili dovuta alla crisi economica;

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del servizio di tributi in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.200, n° 267;

sentito:

- l'assessore al bilancio Minet che evidenzia che non ci sono variazioni in aumento delle aliquote Irpef ricorda che i dati imponibili dell'addizionale Irpef a conoscenza del comune allo stato attuale sono del 2013 e quindi in sede di bilancio si è considerato una valutazione molto prudentiale anche tenendo conto della crisi economica in atto e conseguente riduzione dell'occupazione e quindi di minor gettito Irpef;
- il consigliere Scarabellotto a nome del gruppo Orsago Paese Attivo dichiara come già sostenuto nei precedenti anni di continuare a ritenere che applicare un'unica aliquota e nella fattispecie massima all'imposta addizionale comunale Irpef non sia aderente al dettato costituzionale di cui all'articolo 53 che recita: tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è strutturato con il criterio di progressività inoltre dato atto della sentenza numero due del 13 gennaio 2006 la corte costituzionale ha osservato che la progressività o la maggiore progressività di un tributo non viola il principio di uguaglianza, perché al contrario, valorizzando la differenza di capacità contributiva del soggetto passivo d'imposta, comporta soltanto una disciplina diseguale di situazioni diseguali, maggiormente aderente al dettato costituzionale. Diversi scaglioni di aliquota dell'addizionale comunale Irpef rifletterebero pertanto senza incrementarla la progressività del tributo di base Orsago paese attivo ritiene infine che una differenziazione delle aliquote in base agli scaglioni di reddito trovi corrispondenza normativa nell'articolo uno, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011 N. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 N. 148 in virtù della quale i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività pertanto questo gruppo non può votare favorevolmente la deliberazione in oggetto.

Con votazione palese espressa per alzata di mano e con voti favorevoli n° nove e contrari n°quattro (Scarabellotto Giuseppe-Zanchettin Paola-Benedet Silvia- Bragaggia Felice) su 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato regolamento sull'addizionale I.R.P.E.F., composto da n. 9 articoli;

- 2) di dare atto che il predetto regolamento conferma nello 0,8% l'aliquota per l'anno 2016;
- 3) di dare atto che la previsione dell'entrata è stata calcolata sugli imponibili IRPEF 2013 (ultimo dato trasmesso dal Ministero dell'Interno), ridotto prudenzialmente di circa € 22.000, tenuto conto della possibile contrazione degli imponibili dovuta alla crisi economica;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, e sarà pubblicata nel sito dello stesso Ministero;

Indi,

stante l'urgenza, con separata votazione palese espressa per alzata di mano e con voti favorevoli n° nove e contrari n° quattro (Scarabellotto Giuseppe-Zanchettin Paola-Benedet Silvia-Bragaglia Felice) su 13 consiglieri presenti e votanti;

d i c h i a r a

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.-

In ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to Marisa Nastri

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n° 3) dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dal comma 142 della L. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007).
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2 Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Orsago, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Art. 3 Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Orsago, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4 Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.
- 2.

Art. 5 Variazioni dell'aliquota

1. L'aliquota è confermata per l'anno 2016, nella misura di 0,80 punti percentuali.
2. La presente deliberazione ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia ed il Ministero dell'Interno.
3. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti.
4. In caso di mancata approvazione entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, si applicherà l'aliquota nella misura vigente nell'anno precedente.

Art. 6 Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. commi 2 e 3 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Art. 7 Funzionario responsabile

1. Il Funzionario per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il responsabile dell'area amm.vo contabile.

Art. 8 Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471-472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

Art. 9 Efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il **1° gennaio 2016**.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE

Fto COLLOT Fabio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto FONTAN ROLANDO

PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. n° 267/2000)

Si dà atto che oggiil presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO

Fto NASTRI MARISA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Lì.....

IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO
